

**CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE**

**- SEZIONE II -**

**N.R.G. 1204/2022**

**MEMORIA E MOTIVI AGGIUNTI EX ART. 104, COMMA 3, C.P.A.**

**ALL'APPELLO INCIDENTALE**

nell'interesse di **Pietro Piergentili**, c.f. PRGPTR60H25C988W, nato a Corchiano il 25 giugno 1960, **Giuseppe Bernabei**, c.f. BRNGPP78L09D390B, nato a Eboli il 9 luglio 1978, **Nello Campana**, c.f. CNPNLL78A27M082P, nato a Viterbo il 27 gennaio 1978, **Carola Nardi**, c.f. NRDCRL90P44H534E, nata a Ronciglione il 4 settembre 1990, **Marisa Demarista Parretti**, c.f. PRRMSD89C71M082R, nata a Viterbo il 31 marzo 1989, **Mario Menicocci**, c.f. MRCMRA60M12B691Q, nato a Caprarola il 12 agosto 1960, **Giantobia Sbarra**, c.f. SDRGTB70E26M082H, nato a Viterbo il 26 maggio 1970, **Riccardo Coppola**, c.f. CPPRCR99M25M082V, nato a Viterbo il 25 agosto 1999, tutti rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso incidentale, dall'avv. prof. Giovanni Maria Caruso, c.f. CRSGNN78L20A028X, con Studio in Roma, Via Benozzo Gozzoli n. 44, fax 06.5033031, pec: [giovannimariacaruso@pec.it](mailto:giovannimariacaruso@pec.it)

**nell'appello proposto**

da **Bengasi Battisti e altri**, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Galloppi, pec [giovannigalloppi@ordineavvocatiroma.org](mailto:giovannigalloppi@ordineavvocatiroma.org) avverso la della sentenza Tar Lazio, Roma, Sez. II-bis, 31 gennaio 2022, n. 1080

**contro**

il **Comune di Corchiano**, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof.ri Giuliano Grüner e Federico Dinelli, pec [giulianogrüner@ordineavvocatiroma.org](mailto:giulianogrüner@ordineavvocatiroma.org), [federico.dinelli@pec.it](mailto:federico.dinelli@pec.it)

**per l'annullamento**

del verbale di proclamazione degli eletti del 18 ottobre 2021, redatto all'esito delle operazioni di voto dei giorni 3-4 ottobre e 17-18 ottobre 2021, e dei verbali delle sezioni 1, 2 e 3

\*\*\*\*\*

Con ordinanza n. 3740/2022 codesto Consiglio di Stato ha onerato il Comune di Corchiano e la Prefettura di Viterbo della stesura di apposita relazione «*diretta a verificare sia le modalità di ammissione al voto assistito del Sig. Mario Botti (previa acquisizione, ove*

*disponibile, del certificato medico presentato al seggio), sia l'esatta ricostruzione della dinamica delle operazioni e delle contestazioni che hanno portato al riconteggio delle schede in sede di Adunanza dei presidenti delle Sezioni», specificando, tra l'altro, che «detta relazione dovrà contenere espressi riferimenti anche alle circostanze di fatto rappresentate nell'appello principale e in quello incidentale».*

Il Comune di Corchiano ha depositato una breve relazione in data 4 agosto 2022.

In data 30 settembre 2022, la Prefettura di Viterbo ha depositato la propria relazione e le risultanze della verifica, unitamente ad alcuni documenti allegati.

In data 6 ottobre, in corrispondenza della scadenza del termine prorogato assegnato alla Prefettura per il proprio incombente istruttorio, la scrivente difesa ha preso visione degli atti depositati dalla Prefettura e anche della relazione integrativa depositata dal Comune in data 17 agosto.

Le circostanze rappresentate nella relazione comunale integrativa e nella documentazione depositata dalla Prefettura sono rappresentative di uno scenario alquanto allarmante, che, se, da un lato, conferma pienamente la fondatezza delle censure affidate al ricorso incidentale di primo grado e reiterate in sede di appello incidentale, fanno emergere, dall'altro lato, la sussistenza di ulteriori macroscopici vizi degli atti già impugnati.

Si è, infatti, appreso che sulla vicenda oggetto di causa sta indagando la Procura della Repubblica di Viterbo (R.G.N.R. 3388/21) che ha concesso sia al Comune sia alla Prefettura l'autorizzazione all'accesso al fascicolo delle indagini, limitatamente ai verbali di interrogatorio dei Sig.ri Giovanni Crescenzi, Ines Fabbrucci e Samuele Angelo Narduzzi, i quali, all'epoca dei fatti, rivestivano il ruolo di Presidente, rispettivamente, della prima, seconda e terza sezione elettorale del Comune di Corchiano.

Più nel dettaglio, i Pubblici Ministeri titolari dell'indagine hanno ritenuto che la conoscenza delle dichiarazioni rese dai tre soggetti sottoposti ad indagine risponda al *«preminente interesse pubblico rappresentato dal fatto che il giudice amministrativo sia posto in condizioni di decidere una questione di tale rilevanza per l'ordine democratico avendo a disposizione tutto il materiale conoscitivo sopra menzionato».*

Venendo al contenuto dei suddetti documenti, nella Relazione depositata dal Comune di Corchiano si afferma che *«da tutte le dichiarazioni acquisite, che si trasmettono unitamente alla presente, emerge che, pur in assenza di contestazioni sui voti assegnati ad esso dello scrutinio, contestazioni che infatti sono del tutto assenti nei verbali delle tre*

*Sezioni, l'Adunanza dei presidenti, dopo aver verbalizzato la proclamazione del Sindaco Gianfranco Piergentili con 1142 voti rispetto ai 1140 del candidato Battisti Bengasi, ha deciso di effettuare un riconteggio di tutti i voti assegnati, procedendo, per questa operazione di riconteggio, alla riapertura dei plichi contenenti le schede, che erano stati già sigillati e, nei casi delle Sezioni nn. 2 e 3, perfino già riposti nell'auto in dotazione del Comune, per il loro trasferimento presso il Tribunale di Viterbo.// L'operazione di riconteggio si è svolta alla presenza contestuale di tutti i presidenti di Sezione».*

Queste circostanze sono confermate dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio da parte dei tre presidenti di Sezione sottoposti alle indagini, i quali concordano univocamente anche su questi ulteriori fatti:

- all'esito del primo scrutinio sono stati redatti i relativi verbali, le schede elettorali sono state inserite in plichi sigillati e il secondo verbale è stato inviato in Prefettura;
- mentre era in corso, a porte chiuse, l'Adunanza dei Presidenti, irrompeva nell'aula il rappresentante della lista n. 2, Massimo Crescenzi, chiedendo di procedere al riconteggio delle schede in ragione dell'esiguo vantaggio ottenuto dal Sindaco Piergentili;
- i Presidenti si rifiutavano di procedere al suddetto riconteggio, opponendo la conclusione delle relative operazioni;
- il Presidente della Prima Sezione veniva invitato dal Maresciallo comandante della Stazione Carabinieri di Corchiano a lasciare temporaneamente l'aula deputata all'Adunanza dei Presidenti per poter interloquire, a mezzo del cellulare dello stesso Maresciallo, con il Prefetto, che lo attendeva all'altro capo del telefono;
- il Prefetto reiterava la richiesta già avanzata dal rappresentante della lista n. 2, invitando perentoriamente il Presidente della Prima Sezione ad effettuare il riconteggio;
- il Presidente della Prima Sezione, che aveva già opposto telefonicamente il proprio rifiuto al Prefetto, si riuniva con gli altri due Presidenti e i tre, ritenendo di non avere alcun potere di rieditare le operazioni già concluse e di riaprire i plichi già sigillati, convenivano di ricontattare il Prefetto per informarlo della decisione di non procedere al riconteggio;
- il Presidente della Prima Sezione, contattato telefonicamente il Prefetto a mezzo del cellulare del Maresciallo, lo ha informato dell'intenzione dei tre presidenti di non

- procedere alla riapertura dei plichi sigillati e al conseguente al riconteggio in assenza di un ordine scritto che imponesse la ripetizione delle operazioni di scrutinio;
- il Prefetto ha ordinato perentoriamente il riconteggio e i Presidenti di Sezione, nonostante le perplessità sulla legittimità delle operazioni di riconteggio, vi hanno proceduto, pensando di dover adempiere ad un ordine dell'autorità superiore e ravvisando nella presenza del Maresciallo dei Carabinieri un elemento di rassicurazione sulla legittimità di tale decisione;
  - i tre Presidenti hanno condotto le operazioni di riconteggio collegialmente alla presenza degli scrutatori e dei rappresentanti di lista che si sono alternati e, all'esito delle stesse, è emerso un risultato di pareggio;
  - conseguentemente, è stata modificata la copia del verbale non ancora inviata in Prefettura;
  - il Presidente è stato inoltre contattato dalla dott.ssa De Luna, viceprefetto di Viterbo, la quale lo ha informato che, senza una rettifica scritta dei risultati documentati nei verbali del primo conteggio, già inviati in Prefettura, l'unico Sindaco eletto sarebbe rimasto il candidato Piergentili;
  - i Presidenti hanno proceduto alla stesura di un nuovo verbale per la trasmissione in Prefettura, che è stato redatto su fogli diversi dal modulo prestampato.

Tutte queste circostanze trovano conferma nella documentazione prodotta dalla Prefettura, dove si attesta – in particolare da parte della dott.ssa De Luna – che effettivamente, alle ore 23,59, è stata trasmessa alla Prefettura, via p.e.c., la comunicazione n. 8 «***Scrutinio definitivo***», riportante il «*Risultato definitivo di tutte le sezioni del Comune*». Ebbene, questa comunicazione, che riporta l'orario delle **19,20**, contiene, per quanto concerne la Sezione n. 1, il dato di 327 voti al candidato Piergentili e di 363 voti al candidato Battisti; per quanto concerne la Sezione n. 2, il dato di 430 voti al candidato Piergentili e di 364 voti al candidato Battisti; per quanto concerne la Sezione n. 3, il dato di 385 voti al candidato Piergentili e di 413 voti al candidato Battisti. La somma di questi voti dà il risultato di 1142 a 1140 a favore del candidato Piergentili, cioè esattamente il risultato già annotato, alle ore 19,33, sul verbale dell'Adunanza dei Presidenti, in corrispondenza della «***Proclamazione delle elezioni alla carica di sindaco***». Questo risultato è stato poi modificato a causa dell'illegittima riapertura delle operazioni di scrutinio ordinata dal Prefetto.

La stessa dott.ssa De Luna dà atto della circostanza per cui, nel pomeriggio del 4 ottobre, ella «è stata raggiunta telefonicamente dal Prefetto pro tempore il quale ha rappresentato di aver ricevuto una segnalazione da parte di esponenti di una delle due liste in competizione con la quale veniva paventato il rischio di gravi problemi di ordine pubblico a Corchiano a causa delle proteste dei sostenitori della medesima lista, irritati per presunti errori nello scrutinio della Sezione n. 1. Lo stesso Prefetto chiedeva alla scrivente di contattare il Presidente di quella Sezione per chiedergli l'immediato riconteggio delle schede, cosa che la scrivente non ha fatto, limitandosi alle comunicazioni descritte sopra. Successivamente, nel corso della serata, il Prefetto pro tempore, nel corso di un'altra comunicazione telefonica, affermava di aver chiamato lui stesso il Presidente della Sezione n. 1 per **chiedere il riconteggio delle schede e di aver interessato al riguardo i Carabinieri presenti sul posto**».

È quindi definitivamente appurato che, quando lo scrutinio di tutte le sezioni era già stato concluso e i rispettivi presidenti si erano già riuniti in Adunanza solo per «riassume[re] i risultati degli scrutini delle varie sezioni senza poterne modificare il risultato» (come prescritto dall'art. 67 del d.P.R. n. 570 del 1960), come del resto avevano già fatto verbalizzando la proclamazione del candidato sindaco Piergentili, il Prefetto – anche avvalendosi della Forza pubblica presente sul posto – ha imposto un riconteggio del tutto **irrituale**, per l'esecuzione del quale – come anche conferma lo stato dei plichi rilevato in sede di verifica – è stato necessario **riaprire i plichi già sigillati**, contenenti le schede.

Il nuovo scrutinio di tutte le sezioni, come si è appreso dalle dichiarazioni concordanti di tutti i presidenti di sezione, è avvenuto alla presenza contestuale degli stessi e, quindi, di fatto, è stato condotto dall'Adunanza dei presidenti. Il che ha macroscopicamente avverato l'esatto contrario di quanto prescritto, sulla base della normativa vigente, dalle «Istruzioni per le operazioni dell'adunanza dei presidenti delle sezioni», ove si legge che «Devono essere registrati i dati risultanti dai predetti verbali senza che vi si possa apportare alcuna modificazione. Nessun riesame delle schede rimesse dagli uffici elettorali di sezione unitamente al verbale può essere effettuata dall'adunanza dei presidenti. I relativi plichi, perciò, non devono essere aperti per alcun motivo dall'adunanza stessa».

Alla luce della documentazione prodotta in giudizio, che attesta l'esistenza di fatti e circostanze nuove, non conosciute né conoscibili all'atto della proposizione del ricorso incidentale, sorge l'esigenza di proporre i seguenti motivi aggiunti ai sensi dell'art. 104, comma 3, c.p.a.

## **DIRITTO**

### **1. Violazione delle regole di funzionamento dell'Adunanza dei Presidenti (art. 67 del D.P.R. n. 570/1960), violazione dell'art. 97 Cost. in rapporto all'imparzialità, incompetenza. Illegittimità delle operazioni di riconteggio disposte in esecuzione di un ordine illegittimo del Prefetto. Sviamento**

1. Sin dal ricorso incidentale promosso nel primo grado giudizio, si è rilevato che le operazioni che hanno condotto al riconteggio sono illegittime perché disposte in chiara violazione di una norma imperativa, secondo cui *«Il presidente dell'Ufficio della prima sezione (...) riunisce i presidenti delle altre sezioni o chi ne fa le veci e, in unione ad essi, riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni senza poterne modificare il risultato»* (art. 67 del d.P.R. n. 570 del 1960).

Questo motivo, come si è visto, è stato confermato, nel suo fondamento fattuale, dalle relazioni e dai documenti prodotti dal Comune e dalla Prefettura, che hanno contribuito a chiarire in quale scenario sia maturata l'eccentrica scelta di procedere, *contra legem*, alla riapertura dei plichi per avviare le operazioni di riconteggio.

Tale scelta, infatti, si è prodotta in ragione di plurime sollecitazioni provenienti dall'Autorità prefettizia, che non ha esitato, anche avvalendosi della presenza *in loco* dei Carabinieri, a coartare la volontà dei Presidenti di Sezione.

La pressione esercitata dal Prefetto è stata così vigorosa da piegare l'iniziale resistenza dei Presidenti di Sezione, che avevano più volte manifestato l'intenzione di non procedere al riconteggio, sia in ragione dell'impossibilità di aprire i plichi già sigillati in cui erano contenute le schede, sia in ragione dell'assenza di contestazioni di sorta sui voti già assegnati ai due candidati a sindaco.

La volontà dell'organo istituzionalmente preposto a valutare ogni incidente relativo alle operazioni elettorali è stata, quindi, platealmente alterata dall'interferenza di altro organo, il Prefetto, che è di fatto riuscito ad imporre una scelta diversa da quella che era stata già espressa dall'Adunanza dei Presidenti e ritualmente formalizzata nel verbale già trasmesso in Prefettura.

Pertanto, l'intervento del Prefetto può essere ascritto ad un fenomeno di indebita compartecipazione al processo decisionale dell'Adunanza dei Presidenti, che non può che rilevare come una violazione delle regole di funzionamento dell'organo e finanche come un vizio di incompetenza.

2. La scelta di procedere al riconteggio e la conseguente alterazione del risultato emerso all'esito del primo scrutinio sono comunque illegittime anche per un altro motivo.

Si tratta, infatti, di scelte e operazioni che si sono prodotte in esecuzione di un ordine illegittimo del Prefetto. Ordine, questo, che, per quanto dotato di una forza condizionante in ragione delle circostanze che ne hanno accompagnato l'esercizio, (i) è stato emesso da un soggetto privo di ogni legittimazione sulle operazioni di scrutinio, (ii) si è sostanziato in un potere non contemplato da nessuna norma e (iii) si pone in plateale contrasto con le prescrizioni imperative dettate dall'art. 67 del D.P.R. n. 570/1960.

Del resto, a dir poco ambigui sono i presupposti che ne hanno occasionato l'esercizio, perché, come attestano i relativi verbali, tale ordine è stato impartito **in assenza della benché minima contestazione sull'attribuzione dei voti**, ma solo perché il risultato già verbalizzato attestava un esiguo vantaggio, evidentemente non gradito al Prefetto.

Ad ogni buon conto, è chiaro che le suddette interferenze hanno determinato quantomeno uno sviamento nell'esercizio della funzione.

**2. Sull'illegittimità delle operazioni di riconteggio per incompetenza e violazione dell'art. 54 del D.P.R. n. 570/1960. Sulla violazione della c.d. catena di custodia delle schede elettorali e le conseguenti ripercussioni sull'attendibilità del procedimento di verifica.**

2.1. Venendo, ora, alle dinamiche che hanno caratterizzato l'attività di riconteggio, tutte le dichiarazioni riportate dai Presidenti delle Sezioni concordano nell'affermare che le relative operazioni sono state condotte – non solo alla presenza di tutti e tre i presidenti delle sezioni – ma in modo **propriamente collegiale**. Attraverso questa attività collegiale si è proceduto alla rivalutazione di una scheda, che era stata originariamente attribuita al candidato Piergentili e che è stata riassegnata, invece, al candidato Battisti. Ciò è avvenuto per decisione di tutti e tre i presidenti, come si evince dalla dichiarazione del Presidente Crescenzi riportata nelle dichiarazioni a verbale in sede di interrogatorio: *«**abbiamo deciso di prendere atto della situazione e di modificare l'attribuzione del voto al candidato Battisti anziché al candidato Piergentili**»*.

Così facendo, per ognuna delle Sezioni riconteggiate, le determinazioni assunte da un organo monocratico pienamente legittimato, quale il Presidente della singola Sezione, sono state sovvertite da quelle di un atipico organo collegiale, non contemplato da alcuna norma regolativa del procedimento elettorale in relazione alla fase dello spoglio dei voti.

Pertanto, le operazioni di riconteggio risultano illegittime perché poste in essere da soggetti privi della necessaria competenza che, ai sensi del D.P.R. n. 570/1960, spetta al solo Presidente di ciascuna sezione e non già ad un organo collegiale composto da tutti i presidenti.

**2.2.** Peraltro, le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio, pur concordando sulla natura collegiale dell'attività di scrutinio condotta dai tre Presidenti, non chiariscono univocamente le modalità di partecipazione o del coinvolgimento di soggetti terzi alle operazioni di riconteggio.

Stando alle dichiarazioni del Presidente della Prima Sezione, le relative schede sembrano essere state comunque maneggiate dai tre presidenti e, almeno, anche dal segretario della prima sezione. Ed il tutto in un quadro caotico in cui gli scrutatori e i rappresentanti di lista sembrano aver alternato la loro presenza, senza che siano chiare le modalità con cui è stato gestito l'accesso e l'abbondono dei luoghi deputati allo spoglio.

Alla luce di tali circostanze è chiaro che è stata **definitivamente compromessa anche l'integrità della c.d. catena di custodia delle schede elettorali.**

Questi eventi si sostanziano in una chiara inosservanza degli adempimenti richiesti per preservare l'autenticità e l'affidabilità del mezzo di prova, sia perché la riapertura dei plichi sigillati è avvenuta senza l'intervento dell'autorità giudiziaria, sia perché le medesime schede sono rientrate nella disponibilità materiale di soggetti non legittimati.

\*\*\*\*

#### **SULLA VERIFICAZIONE SVOLTA DALLA PREFETTURA**

**1.** Malgrado nessuna delle parti in causa avesse richiesto il riconteggio dei voti, e malgrado nessuna delle medesime parti in causa avesse contestato gli esiti numerici del secondo riconteggio – quello che aveva assegnato un risultato di parità alle due liste contrapposte –, codesto Consiglio di Stato ha ritenuto necessario disporre una verifica, finalizzata, tra l'altro, a procedere al riconteggio dei voti riportati nella predetta tornata del 3-4 ottobre 2021 dai candidati sindaco.

Lo si ripete: nessun voto, tra quelli assegnati ai candidati in sede di primo scrutinio e in sede di (illegittimo) secondo scrutinio, è stato contestato dai ricorrenti principali e dai ricorrenti incidentali. Nessuna scheda è stata impugnata. L'unico vizio denunciato ha avuto riguardo – non già alla presunta erroneità dell'attribuzione di uno o più voti ad uno dei due candidati, bensì – alla presunta illegittima ammissione di un elettore al voto assistito.

Tanto ciò è vero che la domanda formulata dai ricorrenti principali non è stata quella di una correzione del risultato elettorale che assegnasse direttamente al candidato Battisti la vittoria, come certamente sarebbe stato se gli stessi avessero contestato l'assegnazione di uno o più voti al candidato Piergentili, ma quella – si riportano testualmente le conclusioni dell'appello avversario – di **«annullare [...] le operazioni elettorali svoltesi nel Comune di Corchiano per il rinnovo del Consiglio Comunale nelle date 3-4.10.2021 e 17-18.10.2021, con conseguente ordine di ripetizione delle stesse»**.

Non sono chiare, alla luce di ciò, le ragioni per cui codesto Consiglio di Stato abbia ritenuto di ordinare comunque un riconteggio, né quali conseguenze possa produrre il suo esito, posto che, come noto, *«nel processo amministrativo il principio della domanda traccia il perimetro del thema decidendum e del thema probandum (come ribadito dalla sentenza n. 5/2015 dell'Adunanza Plenaria) e, in questi termini, vincola la decisione del giudice. Il principio deve ritenersi valido anche nel caso qui in esame, in quanto **la giurisdizione del giudice amministrativo in materia elettorale ha pur sempre natura soggettiva e il limite della sua cognizione è segnato, pertanto, dal tenore della domanda azionata dalla parte** (Cons. Stato, sez. III, 20 giugno 2017 n. 2996). Ne consegue che una estensione della verifica su ambiti eccedenti i limiti dell'unica istanza ritualmente dedotta in giudizio [...], avrebbe costituito una palese violazione dei richiamati canoni processuali»* (Cons. St., Sez. III, 12 marzo 2018, n. 1559).

La ripetizione dello scrutinio, sia pure limitata ai soli voti attribuiti ai candidati sindaci, non presenta alcun collegamento con il *thema decidendum* segnato dalle domande delle parti.

Ne discende che l'esito della verifica, per quanto concerne il riconteggio, non può assumere alcuna rilevanza nell'ambito del presente giudizio, né ai fini dell'eventuale accoglimento, né ai fini dell'eventuale rigetto dei gravami proposti.

**2.** Nondimeno, e per mero scrupolo difensivo, non si può non osservare come il riconteggio effettuato dalla Prefettura sia inficiato da evidenti errori commessi dal

verificatore, il quale, da un lato, ha attribuito al candidato Battisti voti palesemente invalidi; e, dall'altro, non ha attribuito al candidato Piergentili voti senz'altro validi.

**2.1.** Nel verbale del 24 giugno 2022, relativo al riconteggio della Sezione n. 1, rispetto ad una prima scheda si afferma che *«la stessa reca una croce segno sulla lista del candidato Battisti e, nello spazio riservato al voto di preferenza, un nome ed un cognome in corsivo scarsamente leggibili, il che, pur potendo far nascere dubbi sull'attribuibilità della preferenza, non pone dubbi sulla volontà dell'elettore di esprimere il voto in favore del candidato sindaco Battisti. L'avv. Caruso e l'Avv. Dinelli contestano l'attribuzione del voto ritenendo che il nominativo in corsivo e illeggibile riportato nello spazio della preferenza costituisca un chiaro segno di riconoscimento, in quanto sembra a tutti gli effetti una firma»* e che *«il nominativo riportato non corrisponda neppure per assonanza, per quanto è dato desumere, nei limiti della leggibilità, ad alcuno dei candidati presenti nella lista»*.

È evidente che tale scheda avrebbe dovuto essere considerata nulla: poiché lo stesso Verificatore non è stato in grado di ricondurre la scritta sulla scheda, neppure per assonanza o similitudine grafica, ad alcuno dei candidati presenti nelle liste; sicché, tale scritta, che presentava tutte le caratteristiche di una firma (a partire dall'uso del corsivo), avrebbe dovuto essere considerata un chiaro ed evidente segno di riconoscimento. Si tratta di una fattispecie già ampiamente scrutinata dalla giurisprudenza, sempre giungendo alla conclusione della invalidità del voto: «nello spazio riservato all'espressione delle preferenze della lista n. 3 è stato scritto in corsivo un nome illeggibile. In tale ipotesi il segno grafico apposto risulta, per la sua incomprensibilità, non riconducibile a nessuno dei nominativi dei candidati, apparendo, semmai, quasi una sottoscrizione e, dunque, un chiaro segno di riconoscimento (cfr. Cons. Giust.Amm. Sic. 18.05.2007 n. 396)» (così Tar Piemonte, Sez. II, n. 198 del 2012, ma v. anche Cons. St., n. 4715 del 2002).

**2.2.** Rispetto ad altra scheda della medesima Sezione n. 1, nel verbale si legge che *«la stessa riporta il nominativo di Nardi Paolo, candidato della lista n. 2 nel riquadro delle preferenze della lista n. 1. Non è riportato croce segno su nessun candidato sindaco. Il verificatore dichiara la nullità della scheda per contraddittorietà, non essendosi la volontà dell'elettore manifestata in modo univoco»*.

Tuttavia, in sede di verifica è stata già contestata la mancata attribuzione del voto a Piergentili *«in quanto è chiaramente leggibile sulla scheda il cognome Nardi candidata nella lista n. 1, essendo evidente che anche laddove dovesse ritenersi, cosa che si*

*contesta, che è riportato il nome Paolo, l'errore in questione non inficerebbe la chiara volontà dell'elettore di esprimere la propria preferenza per la lista a supporto del candidato Piergentili. D'altra parte, occorre sottolineare che il nome è scritto in corsivo e, quindi, difficilmente intellegibile».*

In altri termini, benché l'intenzione di voto in favore di Piergentili fosse chiaramente riconoscibile dal fatto che la preferenza era stata espressa nel riquadro destinato al candidato Piergentili e che gli unici segni grafici chiaramente leggibili recavano il cognome "**Nardi**", proprio di una candidata consigliere della medesima lista, il verificatore ha ritenuto di annullare la scheda assumendo che nei caratteri illeggibili del nominativo fosse leggibile il nome di "Paolo", candidato nella lista opposta.

**2.3.** Venendo ad altra scheda attribuita al candidato Battisti, nel verbale del 15 luglio 2022 relativo al riconteggio della Sezione n. 2, si è contestato che *«benchè sia presente il croce segno sul simbolo del candidato Battisti, nella parte dedicata all'espressione delle preferenze è scritto in corsivo la seguente parola "covoria". L'ipotesi che tale parola possa essere ricondotta al nominativo di un candidato, in ipotesi Caccia, non trova alcun riscontro grafico plausibile in quanto tale lettura comporterebbe una radicale trasformazione dei tre differenti simboli utilizzati per esprimere la lettera c, che appaiono riconducibili rispettivamente ad una "c", ad una "o" o ad una "r"».*

Del resto, i medesimi dubbi sono stati sollevati dalla difesa comunale, secondo la quale *«l'alternativa più plausibile a che la scritta possa essere letta come "covoria" è che possa essere letta come "ilaria"»*, e giustificati dalla stessa difesa degli appellanti principali, secondo i quali *«la differente interpretazione fornita dagli avvocati di controparte è dovuta ad evidenti difficoltà nella scrittura da parte dell'elettore».*

Dubbi, questi, che sono stati tutt'altro che superati dalla decisione del verificatore, il quale ha rilevato che *«i segni grafici contestati rispetto all'attribuzione della preferenza sono, seppure con evidenti difficoltà di scrittura, riportabili al nominativo Caccia».*

Pertanto, anche in questo caso, il voto attribuito al candidato Battisti doveva essere annullato, perché i segni grafici indecifrabili (o, comunque, riconducibili a diversa espressione verbale), non potevano che costituire un chiaro segno di riconoscimento.

**2.4.** Sempre rispetto alla Sezione n. 2, nel verbale si legge quanto segue: *«viene, infine, esaminata una scheda attribuita al candidato sindaco Piergentili che non reca alcun croce segno ma, nello spazio riservato all'espressione delle preferenze per la medesima*

lista reca l'indicazione del nome "PIETRO"». Il verificatore ha ritenuto di invalidare questo voto alla luce del combinato disposto dell'art. 71, comma 5, TUEL e dell'art. 5, comma 1, del d.P.R. n. 132 del 1993, secondo cui il voto di preferenza al candidato deve essere espresso con l'indicazione del cognome e questa è la modalità utile a ritenere questo voto correttamente dato ai sensi del citato art. 5 del d.P.R. n. 132/1993.

Senonché, come già ampiamente dedotto in sede di verifica, questa decisione del Verificatore è erronea e formalistica.

Basti pensare che, nel caso di specie, l'unico candidato con il nome di Pietro figurava nella lista di Piergentili, e si tratta di candidato avente cognome coincidente con quello del sindaco. La volontà dell'elettore, pertanto, non poteva apparire più chiara.

Detto altrimenti, la volontà dell'elettore era chiaramente desumibile perché lo stesso, esprimendo la preferenza per "PIETRO", all'interno del riquadro dedicato al candidato Gianfranco Piergentili ed immediatamente sotto al cognome di questi, ha chiaramente espresso una preferenza in favore del candidato consigliere "Pietro Piergentili", appartenente alla medesima lista. Il che avrebbe dovuto senz'altro produrre l'effetto del "trascinamento" del voto di preferenza, attribuendo il voto anche al candidato Sindaco Gianfranco Piergentili.

Come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di codesto Consiglio di Stato, *«l'attuale disciplina in materia elettorale è ispirata al principio generale del favore per la validità del voto, nel senso che il suffragio deve essere considerato valido "ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore", **dovendo salvaguardarsi la volontà del cittadino elettore ogni qualvolta le anomalie contenute nella scheda possano trovare ragionevoli spiegazioni nelle modalità con cui l'elettore ha espresso il voto, tenendo conto dell'esigenza di assicurare valore alle scelte effettuate anche da coloro che non siano in grado di apprendere appieno e di osservare alla lettera le istruzioni per l'espressione del voto: le ipotesi di nullità del voto sono configurabili come eccezione al principio della sua salvaguardia e devono essere circoscritte agli specifici casi in cui segni, scritture o errori siano tali da essere intesi in modo inoppugnabile e univoco come volontà dell'elettore di far riconoscere il proprio suffragio ovvero da non trovare alcuna ragionevole spiegazione** (Cons. Stato, sez. V, 19 novembre 2009, n. 7241; 18 novembre 2011, n. 6070; 9 luglio 2012, n. 3992; 7 gennaio 2013, n. 12; 29 novembre 2013, n. 5720)» (Cons. Stato, Sez. V, 7 luglio 2015, n. 3368)» (Cons. St., Sez. III, n. 1327 del 2018).*

Applicando queste coordinate ermeneutiche al caso di specie, non si vede come possa dubitarsi della volontà dell'elettore di votare il candidato Sindaco Piergentili, avendo egli scritto nel corrispondente riquadro il nominativo di PIETRO, identificativo dell'unico candidato avente questo nome, cioè "Pietro Piergentili", appartenente alla lista a supporto dell'omonimo candidato Sindaco.

Il Verificatore non ha annullato il voto ritenendo che questa modalità di espressione del voto medesimo integrasse segno di riconoscimento. Né una simile – del resto insostenibile – tesi è stata avanzata dalle controparti. Semplicemente, il Verificatore ha ritenuto che *«l'assenza di alcuna indicazione di voto per il sindaco o per la sua lista non consente di interpretare comunque la volontà dell'elettore a salvaguardia del principio del favor voti»*. Ma, così facendo, l'organo ha assunto una posizione in chiaro contrasto con i principi giurisprudenziali sopra riportati, in forza dei quali il voto è sempre valido, ancorché espresso con modalità non ortodosse, quando non sia riconoscibile o ambiguo. Nel caso di specie, per le ragioni ampiamente esposte, il voto era chiaro nelle intenzioni e non riconoscibile nella forma. Pertanto, avrebbe dovuto essere attribuito al candidato Piergentili, come del resto era avvenuto in sede di scrutinio.

**2.5.** Ciò posto, la decisione del Verificatore in ordine al voto in questione assume tratti paradossali se rapportata al diverso trattamento riservato ad altra scheda attribuita al candidato Battisti, che presentava significative analogie con il caso di specie.

Rileva sul punto quanto riportato nel verbale del 22 luglio 2022, relativo alla Sezione n. 3, ove una scheda priva di indicazione di voto per il sindaco e per la sua lista, riportava nello spazio dedicato alle preferenze del candidato Battisti dei segni grafici assolutamente indecifrabili e, quindi, né il nome né il cognome di alcun candidato consigliere.

Ciononostante, nel relativo verbale si legge che *«una terza scheda non riporta il croce segno sul simbolo del candidato sindaco Battisti e sulla riga destinata all'espressione della preferenza le parole, **sebbene con grafia molto incerta**, "Berto Giovanni". L'Avv. Caruso, vista la plateale discordanza riscontrata rispetto alla descrizione riportata nel verbale e le rappresentazioni grafiche contenute nella scheda, chiede acquisizione di copia fotostatica della suddetta scheda. Le espressioni riportate all'interno della scheda leggibili sono unicamente la parola "Bet" seguita da un evidente spazio e una cancellatura che presenta vari segni di sovrascrittura indecifrabili seguita da un'ulteriore parola che ipoteticamente potrebbe essere la parola "gioca". Tali circostanze non rendono certa la*

*volontà dell'elettore in quanto manca il croce segno e non sono univocamente decifrabili le parole riportate nello spazio dedicato alla preferenza».*

Ciononostante, nel verbale si afferma che «*il verificatore esaminata attentamente la scheda ritiene che le parole riportate, **ripetesi, con grafia imprecisa e incerta, sono Berto Giovanni candidato della lista Battisti***».

Ma è evidente che neanche tale scheda poteva essere attribuita al candidato Battisti, perché in assenza del crocesegno e degli evidenti dubbi interpretativi sulle parole riportate nella scheda, non riconducibili né al nome né al cognome del candidato consigliere Giovanni Berto o di altro candidato, non era possibile risalire univocamente alla volontà dell'elettore. È palese, dunque, anche la disparità di trattamento rispetto alla scheda annullata al candidato Piergentili, ove, all'opposto, il nome "Pietro" era chiaramente leggibile e mai contestato neanche dalle difese avverse.

Sta di fatto che, ogni qualvolta vi fosse una qualche contestazione sul significato da attribuire a segni grafici indecifrabili, tutti i dubbi sono stati unilateralmente risolti in favore del candidato Battisti e, benché la scrivente difesa abbia puntualmente chiesto una riproduzione fotostatica della scheda, tale richiesta è stata puntualmente negata dal Verificatore delegato dal Prefetto

Sicché, ferme restando le eccezioni rispetto ai confini del *thema decidendum* rilevante e sull'inattendibilità del mezzo di prova compromesso dall'illegittima apertura dei plichi, qualora codesto Consiglio di Stato dovesse ritenere che dal riconteggio dei voti prodotto in sede di verifica possa dipendere l'esito del giudizio, si chiede di acquisire le schede qui contestate affinché il Collegio possa valutarle direttamente, senza l'intermediazione dell'attività valutativa del Verificatore.

**3.** Infine, deve constatarsi che la Relazione prodotta dal Comune ha definitivamente chiarito le modalità con cui si è realizzato il voto assistito del Sig. Mario Botti. Dalla dichiarazioni, mai smentite, della Sig.ra Carmela Muroni, accompagnatrice del Sig. Botti, si palesa che la certificazione medica prodotta è servita unicamente per consentire che il Sig. Botti, in ragione delle sue difficoltà di deambulazione, potesse essere accompagnato sino alla cabina dove ha espresso la propria preferenza in modo del tutto autonomo. Viene così meno l'unico presupposto di fatto posto a fondamento del ricorso introduttivo.

**P.Q.M.**

si chiede all'adito Collegio, anche per gli esposti motivi aggiunti, di voler accogliere l'appello incidentale e, per l'effetto, di voler riformare la sentenza Tar Lazio, Roma, Sez. II-bis, 31 gennaio 2022, n. 1080, annullando gli atti impugnati, con ogni consequenziale pronuncia anche in ordine alle spese di lite.

Roma, 19 ottobre 2022

Avv. Prof. Giovanni Maria Caruso